

COMUNE DI PRAY

PROVINCIA DI BIELLA

Via Roma n.21 -13867 PRAY

Tel. 015/767283 – 767035

DETERMINAZIONE DI IMPEGNO

N. __68__ DEL _31/12/2024

SERVIZIO FINANZIARIO

RESPONSABILE: FUSARO RAG. PATRIZIA

OGGETTO: Impegno di spesa per somme eventuali da restituire in sede di rendicontazione per contributo ad amministratori

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

VISTI i commi da 583 a 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021 (Legge di Bilancio 2022) che recitano:

"583. A decorrere dall'anno 2024, l'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle regioni a statuto ordinario è parametrata al trattamento economico complessivo dei presidenti delle regioni, come individuato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, in relazione alla popolazione risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nelle seguenti misure:

- a) 100 per cento per i sindaci metropolitani;*
- b) 80 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di regione e per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione superiore a 100.000 abitanti;*
- c) 70 per cento per i sindaci dei comuni capoluogo di provincia con popolazione fino a 100.000 abitanti;*
- d) 45 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti;*
- e) 35 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 30.001 a 50.000 abitanti;*
- f) 30 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti;*
- g) 29 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 5.001 a 10.000 abitanti;*
- h) 22 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione da 3.001 a 5.000 abitanti;*
- i) 16 per cento per i sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti.*

584. In sede di prima applicazione l'indennità di funzione di cui al comma 583 è adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennità può essere altresì corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

585. Le indennità di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennità di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalità dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.

586. A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennità di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, è incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.

587. Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali. Il comune beneficiario è tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.”;

VISTO il D.M. del 14 dicembre 2023 di riparto del fondo di 150 milioni di euro per l'anno 2023 a titolo di concorso alla copertura del maggiore onere sostenuto, dai comuni delle regioni a statuto ordinario, per l'incremento dell'indennità di funzione dei sindaci metropolitani e dei sindaci dei comuni ubicati nelle stesse regioni ai sensi del comma 587 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021;

VISTA la nota metodologica, di cui all'allegato C) al citato D.M. del 14 dicembre 2023, con la quale sono stati stabiliti i criteri di riparto ai comuni delle risorse statali in questione;

RILEVATO che con il predetto decreto sono stati assegnati al Comune di Pray, euro 9.175,08, per l'anno 2023;

VISTI i seguenti comunicati del Ministero dell'Interno, pubblicati sul portale web della finanza locale, con i quali sono stati forniti dei chiarimenti e delle precisazioni in merito alle modalità di riparto, di utilizzo e di rendicontazione del fondo di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021:

- comunicato del 9 gennaio 2023;
- comunicato del 20 gennaio 2023;
- comunicato del 27 gennaio 2023;
- comunicato del 10 maggio 2023;
- comunicato del 23 gennaio 2024;
- comunicato del 3 luglio 2024;

VISTO l'art. 1, comma 20-ter del D.L. n. 198/2022 (decreto milleproroghe 2022), con il quale è stato stabilito che, fino al 31 dicembre 2023, le risorse statali in questione sono riconosciute ai comuni beneficiari anche nel caso in cui gli stessi abbiano adottato specifiche deliberazioni di rinuncia, parziale o totale, alla misura massima dell'indennità di funzione prevista dalla normativa al tempo vigente, a condizione che le predette risorse siano state utilizzate per tali finalità, specificando che per il Comune di Pray non è stato adottato nessun atto di rinuncia alla predetta indennità;

CONSIDERATO che l'utilizzo del contributo in questione deve essere dimostrato attraverso un apposito certificato disponibile nell'area certificati del portale ministeriale della finanza locale;

VISTA la deliberazione della Giunta Comunale n. 48 del 25/06/2024 con la quale venivano stabilite, per l'anno 2024, le indennità di funzione degli Amministratori comunali interessati dalle disposizioni della Legge di Bilancio 2022;

VISTO il D.M. n. 119 del 4 aprile 2000, relativo alla determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali fino a tutto l'anno 2021, come ridotte del 10% dal comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005;

VISTA la deliberazione n. 11/2023 della Sezione Autonomie della Corte dei Conti, con la quale è stato chiarito che la decurtazione del 10% di cui al comma 54 dell'art. 1 della Legge n. 266/2005 non è applicabile ai nuovi importi delle indennità, così come integralmente rideterminati dalla Legge di Bilancio 2022, e il carattere strutturale del taglio residua, invece, ai soli fini del calcolo del differenziale tra le indennità pregresse e quelle che saranno a regime dal 2024, o, opzionalmente, dal 2022;

VISTO l'art. 57-quater, comma 2 del D.L. n. 124/2019 con il quale viene istituito il fondo statale a titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento dell'indennità dei sindaci dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti, con una dotazione di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020, ripartiti con D.M. del 23 luglio 2020;

CONSIDERATO che il contributo statale di cui al menzionato comma 586 non concorre alla copertura del maggiore onere sostenuto dai comuni a titolo di IRAP (che resta quindi a carico degli stessi) ma concorre invece alla copertura del maggiore onere sostenuto per la quota annuale dell'indennità di fine mandato del Sindaco;

RILEVATO che a seguito della determinazione della spesa effettiva relativa alle indennità dell'anno 2024 degli Amministratori comunali in carica interessati dalle disposizioni di cui alla Legge di Bilancio 2022 ed a seguito dell'utilizzo della quota del contributo statale in esame verrà determinata la somma eventualmente da restituire all'Erario corrispondente alla sola figura del Presidente del Consiglio Comunale che non risulta istituita nel nostro Ente,

e di eventuali ulteriori quote non utilizzate per Sindaco, Vice Sindaco ed Assessore;

VISTI:

- il vigente Regolamento comunale di contabilità;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. - TUEL;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e ss.mm.ii.;

DETERMINA

- 1) **di impegnare**, per le motivazioni in premessa indicate e che qui si intendono integralmente richiamate, la somma di euro 755,93 a favore dell'Erario, a titolo di restituzione della quota non utilizzata del contributo statale, dell'anno 2024, di cui al comma 586 dell'art. 1 della Legge n. 234/2021, assegnata con il D.M. 14 dicembre 2023, con imputazione della spesa al seguente capitolo del bilancio dell'annualità 2024, che presenta la necessaria disponibilità:

Codice bilancio	Capitolo	Denominazione	Impegno	Importo
1.09.99.01.001	50/2/2	Trasferimento a Ministero parte contributo indennità amministratori non utilizzata anno 2023	449/2024	755,93

- 2) **di dare atto** che il relativo versamento della somma di cui al punto 1) dovrà essere effettuato utilizzando il tipo pagamento "Accredito tesoreria provinciale Stato per tabella B", indicando al numero conto Banca d'Italia il capitolo di entrata "356003" beneficiario "Tesoro dello Stato - CF 80226730580" ed inserendo nella causale: "Riversamento parte contributo indennità amministratori non utilizzata", mentre l'IBAN dovrà essere individuato in relazione alla sezione di appartenenza, opzione CP, alle pagine da 2317 a 2326 del documento presente nel link <https://www.rgs.mef.gov.it/Documenti/VERSIONE-I/Attivit-i/Tesoreria/CodiciIBA/Codici-IBAN05.pdf>;
- 3) **di disporre** la rendicontazione, entro il termine del 31 ottobre 2025, della quota spesa del contributo statale di cui al punto 1), attraverso lo specifico certificato sull'utilizzo del contributo per l'anno 2024 disponibile nell'area certificati del portale ministeriale della finanza locale, allegando all'anzidetto certificato la quietanza di pagamento dell'eventuale somma da restituire all'Erario.

- 4) **di dare atto** che, ai sensi del comma 8 dell'art. 183 del D.Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii. – TUEL, tenuto conto del comma 823 dell'art. 1 della Legge n. 145/2018, il programma dei conseguenti pagamenti dell'impegno di spesa di cui al presente provvedimento è compatibile con i relativi stanziamenti di cassa del bilancio e con i vincoli di finanza pubblica.

Firmato:

**IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
FUSARO Rag. Patrizia**

PARERI ALLEGATI ALLA DETERMINAZIONE N. _68_ IN DATA _31/12/2024_
DEL SERVIZIO __FINANZIARIO__

(Regolamento sui controlli interni approvato con delib. C.C. n. 01 del 23/01/2013, in riferimento agli artt. 147 e seguenti del D.Lgs. 267/2000)

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' AMMINISTRATIVA

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Conti Roberto, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

Il sottoscritto Vantaggiato Piero Gaetano, in qualità di Responsabile del Servizio _____, esprime, sulla proposta del presente atto, parere favorevole di regolarità tecnica attestante la legittimità, la regolarità e la correttezza amministrativa.

Data _____ Firma _____

CONTROLLO PREVENTIVO DI REGOLARITA' CONTABILE E COPERTURA FINANZIARIA

La sottoscritta Fusaro Rag. Patrizia, in qualità di Responsabile del Servizio Finanziario, esprime sulla proposta del presente atto:

- Parere favore di regolarità contabile,
- Attesta per le spese in conto capitale l'avvenuto accertamento n.____ ex cap_____;;
- Attesta la copertura finanziaria della spesa ai sensi dell'art.153 comma 5 del TUEL 18/08/2000 N.267.

Pray, ____31/12/2024_____ Firmato

Fusaro Rag. Patrizia